



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/10/2009

=====

ADDI' 22/10/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPETELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARAITI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI LIEGRO - MANCINI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 786


Oggetto:

Approvazione schema protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A..

.....



786

22 OTT. 2009 

Oggetto: Approvazione schema protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A..

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali");

CONSIDERATO CHE ai sensi degli articoli 3, 4 e 23 del Decreto Legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 ("Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), Poste Italiane S.p.A. è incaricata di fornire il servizio postale universale ed i servizi postali riservati;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 144/2001, Poste Italiane S.p.A. espleta servizi finanziari di Bancoposta, nonché servizi in materia informatica;

CONSIDERATO CHE è interesse della Regione Lazio, sviluppare l'innovazione dei servizi pubblici e perseguire la loro efficacia, efficienza ed economicità;

CONSIDERATO CHE la Regione possiede le conoscenze e le competenze che consentono di garantire completezza, efficacia e tempestività nel mettere in atto le soluzioni più idonee a rendere i servizi relativi;

CONSIDERATO CHE Poste Italiane è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale e che ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevate complessità;

RAVVISATA la necessità di avviare una collaborazione con Poste Italiane per garantire completezza, efficacia e tempestività nell'individuare soluzioni idonee a rendere i servizi erogati dalla Regione Lazio;

VISTO lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A. volto a verificare la possibilità di sviluppare, erogare e gestire, in ambito regionale, servizi facendo leva sul know how acquisito da ciascuna parte;

RITENUTO che gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del presente Protocollo saranno curati dalle Direzioni Regionali competenti per materia



786

22 OTT. 2009 *RS*

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A. volto a verificare la possibilità di sviluppare, erogare e gestire, in ambito regionale, servizi facendo leva sul know-how acquisito da ciascuna parte;

Il protocollo d'intesa sarà sottoscritto dal Presidente della Regione.

Gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del presente Protocollo saranno curati dalle Direzioni Regionali competenti per materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURL.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 23 OTT. 2009





Posteitaliane



ALLEG. alla DELIB. N. **786**

DEL **22 OTT. 2009**



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Poste Italiane S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.A.P. 00144, Capitale Sociale di € 1.306.110.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e C.F. n. 97103880585, P. IVA 01114601006, nella persona dell'Ingegnere Massimo Sarmi, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore generale delle Poste Italiane, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto ove sopra (di seguito denominata 'Poste');

E

Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.A.P. 00147, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, nella persona del Dott. Pietro Marrazzo, in qualità di Presidente della Regione Lazio, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto ove sopra;

Premesso che

1. è interesse di Regione Lazio, avviare verifiche basate sull'impiego di infrastrutture presenti sul territorio nazionale a supporto della rete della Regione per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
2. la Regione istituzionalmente vanta in tale contesto esperienze, conoscenze, capacità, anche relazionali, che consentono di garantire completezza, efficacia e tempestività nel mettere in atto le soluzioni più idonee a rendere i servizi relativi;
3. ai sensi degli articoli 3, 4 e 23 del D. Lgs. n. 261/1999 Poste è incaricata di fornire il servizio postale universale ed i servizi postali riservati;
4. Poste espleta altresì servizi finanziari di Bancoposta ai sensi del D.P.R. n. 144/2001, nonché servizi in materia informatica;
5. Poste è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale attraverso un'articolata e capillare rete di sportelli postali grazie anche alle Aziende e assetti del proprio Gruppo societario; in tal senso essa ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità - al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è impegnata;
6. per detti motivi Poste, nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l'offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento;
7. Poste - sempre più orientata a diventare partner strategico della pubblica amministrazione nell'erogazione di servizi ai cittadini - in virtù di quanto sopra, ha sottoscritto in data 12 febbraio 2007 con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni



nella Pubblica Amministrazione un Memorandum of Understanding per la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici del sistema-paese e che in attuazione dello stesso il 1 agosto 2007 sono state emesse le linee d'azione per il potenziamento del sistema d'interazione tra la PA e i cittadini;

8. intento delle Parti è dunque quello di verificare se sussistano le condizioni, anche economiche, idonee a consentire alla Regione di acquisire a tali fini gli specifici servizi che verranno individuati;

9. conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo di Intesa (PdI) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti per valutare possibili forme di collaborazione e/o partnership relativamente alle Aree di Collaborazione (come di seguito definite).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del PdI.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Le Parti si impegnano ad analizzare le possibili ipotesi di collaborazione e/o partnership nell'ambito delle Aree di Collaborazione di cui al successivo articolo 3. Le Parti, con il presente PdI, intendono, pertanto, verificare la possibilità di sviluppare, erogare e gestire, in ambito regionale, servizi a valore aggiunto facendo leva sul know how acquisito da ciascuna Parte e che si basino comunque su:

- a.** la disponibilità da parte della Regione di mettere a disposizione le proprie esperienze, conoscenze, capacità e metodi, che permettano la realizzazione delle singole opportunità;
- b.** la disponibilità da parte di Poste e delle società del Gruppo di mettere a disposizione le proprie risorse, strumenti e infrastrutture logistiche e tecnologiche anche delle consociate con riferimento anche agli sportelli postali presenti sul territorio;

In caso di esito positivo delle predette valutazioni, le Parti manifestano sin d'ora la propria disponibilità a negoziare, in buona fede, i termini di uno o più accordi che disciplinino la modalità di erogazione dei servizi descritti nel presente articolo (di seguito anche gli "accordi definitivi").

2.2 Resta inteso che la collaborazione avviata ai sensi del presente PdI ha carattere di studio, ricerca ed indirizzo operativo e non è, pertanto, idonea né a costituire vincoli contrattuali, né ad ingenerare alcuna aspettativa circa l'eventuale e futura erogazione di servizi.

Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del PdI ma nessuna delle stesse sarà ritenuta responsabile verso l'altra Parte nell'eventualità che le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati ed a sottoscrivere gli Accordi attuativi.

2.3 Fermo quanto previsto nel PdI, ed in vista della sottoscrizione degli eventuali successivi accordi, Poste potrà espletare, nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente, previa autorizzazione della Regione Lazio, parte dei servizi che verranno individuati anche avvalendosi delle proprie società controllate.



Art. 3 - Aree di collaborazione

3.1 Le Parti hanno individuato le seguenti potenziali aree di collaborazione:

- Servizi di front office per accettazione di documenti e/o il disbrigo di pratiche in genere (es. pratiche sanitarie, etc.);
- Servizi di pagamento c/o la rete territoriale degli Uffici Postali, o attraverso canali o strumenti di pagamento più evoluti (web, mobile, carte di pagamento dedicate, etc.);
- Servizi di recapito di corrispondenza anche contenente documentazioni e/o pratiche sanitarie;
- Impiego dell'infrastruttura logistica integrata e del sistema di trasporto e distribuzione a supporto della rete Regionale;
- Servizi di archiviazione digitale e fisica di documenti, nonché servizi di conservazione sostitutiva;
- Servizi a valore aggiunto di supporto allo svolgimento del servizio postale o tecnologie migliorative per l'espletamento del servizio stesso;
- Tutti gli altri eventuali servizi previsti nell'ambito del progetto Reti Amiche promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione, che possano agevolare l'esecuzione e la messa in opera del progetto;
- Servizi di direct marketing e di comunicazione integrata atti a promuovere, anche congiuntamente, le attività della Regione.

3.2 I servizi e le attività sopra indicati non sono da considerarsi esaustivi e/o vincolanti; pertanto le Parti concordano che gli stessi potranno essere modificati e/o integrati di comune accordo ed in funzione delle esigenze.

Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del presente PdI, rimarrà - in assenza di specifico accordo - ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra.

Art. 4 - Accordi definitivi

4.1 Fermo quanto previsto nel precedente articolo le Parti si impegnano ad approfondire le tematiche relative a ciascuna delle Aree di Collaborazione di cui all'articolo 3.

4.2 Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere quanto indicato nell'art. 3, ma nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile verso l'altra parte nell'eventualità che le stesse non riescano a concordare modalità e termini con cui erogare i servizi/attività indicati nell'art. 3 e conseguentemente a sottoscrivere gli Accordi Definitivi.

Art. 5 - Protezione dei dati personali e Riservatezza

5.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del PdI, le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto, rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento delle attività e non a diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del PdI.

I dati trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del servizio richiesto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso.

Le Parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle norme del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 occorrenti per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati.

5.2 Le Parti riconoscono che le indagini e le analisi relative alla fattibilità della suddetta collaborazione comporteranno la necessità che le stesse si scambino talune informazioni di carattere riservato.

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall'altra in esecuzione del PdI e conseguentemente si impegna:

- a. a non divulgare, in nessun caso, e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il PdI si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;
- b. a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini ed analisi relative all'oggetto del PdI;
- c. a non divulgare, in nessun caso, e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il PdI si riferisce, la partecipazione allo sviluppo delle Aree di Collaborazione.

Art. 6 - Gruppo di lavoro

6.1 Per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui al presente PdI viene costituito un gruppo di lavoro, i cui componenti saranno nominati dai firmatari entro 15 giorni dalla sottoscrizione del PdI stesso.

6.2 Il gruppo avrà il compito di individuare e valutare le occasioni di collaborazione tra le Parti relativamente a quanto previsto dal presente PdI, nonché concordare progetti per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi già offerti ai cittadini, stabilire un piano di comunicazione condiviso ed effettuare per ogni singola iniziativa una volta individuata l'analisi dei costi da sostenere, anche al fine di realizzare economie di scala.

6.3 Lo sviluppo delle attività sarà monitorato trimestralmente dalle Parti.

Art. 7 - Durata

Il presente PdI avrà validità per il periodo di 12 mesi.

Le Parti convengono che, nel caso e comunque entro la scadenza del PdI, verificheranno l'opportunità di prorogare per iscritto la sua durata, anche alla luce delle prospettive e dei risultati previsti dalle attività di cui all'art. 3 e/o di stipulare gli Accordi Definitivi.

Decorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun obbligo derivante dal presente PdI, fatta eccezione per gli impegni di cui all'art. 5.2 Riservatezza, che rimarranno validi anche successivamente al venir meno, per qualsivoglia ragione, del presente PdI.



Art. 8 - Cessione

Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal PdI a qualsiasi parte terza, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.
Resta sin da ora inteso tra le Parti che non sono considerati terzi le società facenti parte del Gruppo Poste Italiane.

Art. 9 - Comunicati al Pubblico

I comunicati stampa e gli annunci al pubblico di qualsiasi genere relativi alle materie trattate dal PdI dovranno essere concordati preliminarmente dalle Parti, eccettuate le comunicazioni richieste per legge.

Art. 10 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione del PdI dovrà essere inviata per iscritto all'altra Parte, con qualsiasi mezzo che consenta di comprovarne la ricezione.
Le parti si riservano di comunicare successivamente gli indirizzi presso i quali inviare le suindicate comunicazioni.

Art. 11 - Rapporti tra le Parti

Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente. Nessuna delle previsioni di cui al PdI deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership o una joint venture. E' escluso che una delle Parti, in virtù del PdI, possa assumere obblighi a carico dell'altra senza il suo preventivo consenso scritto.

Le Parti concordano, altresì, che il PdI non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di Collaborazione individuate, mantenendo le Parti stesse la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.

Art. 12 - Foro competente

12.1 Le norme applicabili al PdI sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

12.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del PdI che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Tribunale di Roma.

Art. 13 - Modifiche

Il PdI potrà essere modificato solo mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 14 - Nullità parziale

La nullità parziale del PdI o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero PdI. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del PdI dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, il PdI resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Letto, firmato e sottoscritto

Roma, li _____

Per Poste Italiane S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Massimo Sarmi

Per Regione Lazio
Il Presidente
Dott. Pietro Marrazzo



Il Direttore
Maurizio Pucci

